



Raccolta della giurisprudenza

Causa C-144/17

**Lloyd's of London
contro**

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria)

«Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici – Articoli 49 e 56 TFUE – Direttiva 2004/18/CE – Motivi di esclusione dalla partecipazione a una gara d'appalto – Servizi assicurativi – Partecipazione di più sindacati dei Lloyd's of London alla medesima gara d'appalto – Sottoscrizione delle offerte da parte del rappresentante generale dei Lloyd's of London per il paese interessato – Principi di trasparenza, di parità di trattamento e di non discriminazione – Proporzionalità»

Massime – Sentenza della Corte (Sesta Sezione) dell'8 febbraio 2018

Ravvicinamento delle legislazioni — Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi — Direttiva 2004/18 — Aggiudicazione degli appalti — Principi di parità di trattamento degli offerenti e di trasparenza — Portata — Normativa nazionale che consente all'amministrazione aggiudicatrice di escludere, sulla base di elementi incontestabili, gli offerenti che non hanno presentato le loro offerte in maniera indipendente — Ammissibilità

(Artt. 49 TFUE e 56 TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/18, artt. 2 e 45)

I principi di trasparenza, di parità di trattamento e di non discriminazione che derivano dagli articoli 49 e 56 TFUE e sono indicati all'articolo 2 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa di uno Stato membro, come quella in esame nel procedimento principale, che non consente l'esclusione di due «sindacati» membri del Lloyd's of London dalla partecipazione a un medesimo appalto pubblico di servizi assicurativi per il solo motivo che le loro offerte rispettive sono state entrambe sottoscritte dal rappresentante generale dei Lloyd's of London per tale Stato membro, ma che invece consente di escluderli se risulta, sulla base di elementi incontestabili, che le loro offerte non sono state formulate in maniera indipendente.

Una siffatta esclusione automatica costituisce, infatti, una presunzione irrefragabile d'interferenza reciproca nelle rispettive offerte, per uno stesso appalto, di imprese legate da una situazione di controllo o di collegamento. Essa esclude in tal modo la possibilità per tali candidati o offerenti di dimostrare l'indipendenza delle loro offerte ed è quindi in contrasto con l'interesse dell'Unione a che sia garantita la partecipazione più ampia possibile di offerenti a una gara d'appalto (v., in tal senso, sentenze del 19 maggio 2009, Assitur, C-538/07, EU:C:2009:317, punti 29 e 30; del 23 dicembre 2009, Serrantoni e Consorzio stabile edili, C-376/08, EU:C:2009:808, punti 39 e 40, nonché del 22 ottobre 2015, Impresa Edilux e SICEF, C-425/14, EU:C:2015:721, punto 36). A tal proposito, occorre ricordare che la Corte ha già affermato che i raggruppamenti di imprese possono presentare forme e obiettivi

variabili, e non escludono necessariamente che le imprese controllate godano di una certa autonomia nella gestione della loro politica commerciale e delle loro attività economiche, in particolare nel settore della partecipazione a pubblici incanti. I rapporti tra imprese di un medesimo gruppo, infatti, possono essere disciplinati da disposizioni particolari atte a garantire tanto l'indipendenza quanto la segretezza in sede di elaborazione di offerte che vengano presentate contemporaneamente dalle imprese in questione nell'ambito di una medesima gara d'appalto (sentenza del 19 maggio 2009, Assitur, C-538/07, EU:C:2009:317, punto 31).

Il rispetto del principio di proporzionalità richiede quindi che l'amministrazione aggiudicatrice sia tenuta a esaminare e valutare i fatti, al fine di accertare se il rapporto sussistente tra due entità abbia esercitato un'influenza concreta sul rispettivo contenuto delle offerte depositate nell'ambito di una medesima procedura di aggiudicazione pubblica, e la constatazione di una simile influenza, in qualunque forma, è sufficiente affinché le suddette imprese possano essere escluse dalla procedura (v., in tal senso, sentenza del 19 maggio 2009, Assitur, C-538/07, EU:C:2009:317, punto 32).

(v. punti 36-38, 46 e dispositivo)